



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

*L'Assessore*

Comunicazione trasmessa solo via fax  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi dell'art. 6 comma 2, L. 412/1991

Agli On.li Consiglieri Regionali

Sergio Milia – Roberto Capelli – Andrea  
Mario Biancareddu – Antonio Cappai –  
Felice Contu – Sergio Obinu – Giulio Steri

S E D E

**INTERROGAZIONE n. 71/A**

Risultati conseguiti nell'attività di ricerca in AGRIS  
e sul forte ridimensionamento del centro di allevamento delle pernici a Bonassai.

Si riscontra l'interrogazione di cui sopra in particolare in merito ai sotto-elencati punti:

- 1) Non esiste alcuna direttiva assessoriale che preveda la sospensione di lancio dei volatili ai fini di incrementare la presenza della nobile stanziale.

In proposito vige la **Direttiva Regionale** - approvata con Delibera G.R. n.21/61 del 16.07.2003, emanata con Decreto A.D.A. n. 27/V del 27.08.2003 e pubblicata nel B.U.R.A.S. n° 27 del 9 settembre 2003, che disciplina fra l'altro le procedure per le attività di immissione di competenza esclusiva delle provincie.

Tali attività, debitamente programmate devono tener conto di specifiche condizioni:

- a) il ripopolamento non deve essere concepito come misura routinaria;
- b) devono essere state individuate e rimosse le cause responsabili della contrazione della popolazione che si intende immettere;
- c) non devono esistere (almeno limitate) possibilità di ripresa naturale della popolazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

In particolare per quanto riguarda la Pernice sarda (*Alectoris barbara*), nel documento redatto dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi I.S.P.R.A.) dal titolo **"Linee guida per l'immissione di specie faunistiche"** (2007), viene sottolineato che *"al fine di prevenire future fonti di minaccia... è necessario ricercare il miglioramento delle popolazioni di Pernice sarda essenzialmente attraverso lo strumento gestionale, escludendo il ripopolamento artificiale e limitando l'uso di esemplari allevati alle sole attività di reintroduzione, che peraltro dovrebbero più opportunamente utilizzare soggetti di cattura"*.

2) Le zone di allevamento regolarmente autorizzate alla data odierna sono:

FAUNA SELVATICA	N. AUT.	TITOLARE AUTORIZZAZIONE	COMUNE	PROV.
Pernice sarda	OR/R/1	Franco Sale	Abbasanta	OR
Pernice sarda	SS/R/2	Alessandra Mundula	Ozieri Ardara	SS
Lepre sarda	VS/R/1	Giovanni Cau	Las Plasas	VS
Pernice sarda	OR/R/3	Daniela Trogu	Laconi	OR
Pernice sarda	CA/R/3	Irma Zedda	Pimentel	CA
Pernice sarda	NU/R/1	Marcello Foddis	Tertenia	OG
Pernice sarda	CA/R/1	Giampaolo Loche	Uta	CA
Pernice s., quaglia, Lepre s., coniglio	NU/R/2	Campus Giuseppe	Macomer	NU
Pernice sarda	CI/R/1	Mediterranea 94	Domusnovas	CI
Pernice sarda	NU/R/3	Cavada Francesco	Bitti	NU
Pernice sarda - Quaglia	OR/R/4	Cauli Giovannino	Gonnoscodina	OR
Coniglio selvatico - cinghiale sardo	CA/R/4	Gattermayer Franco	Maracalagone	CA
Pernice sarda - Cinghiale sardo	OR/R/3	Cooperativa Maggio	9 Narbolia	OR

Tali zone svolgono attività finalizzata al commercio delle specie selvatiche allevate e vanno distinte dalle Aziende Agro-TuristicoVenatorie che, nell'ambito delle attività consentite, hanno la facoltà di allevare alcune specie di fauna selvatica limitatamente al fabbisogno venatorio dell'azienda stessa, fatte salve specifiche richieste di allevamento per la vendita di selvaggina all'esterno.

Dall'esame dei dati in possesso degli uffici si evince che la produttività degli allevamenti privati autorizzati è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta.

3) Per quanto riguarda le attività svolte nel centro di Bonassai non risulta pervenuta in data odierna alcuna notizia in merito al quesito posto. Sarà cura del Servizio competente attivarsi per i dovuti e approfonditi riscontri.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA

4) Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi provenienti dai così detti "contributi" dei cacciatori, da considerarsi tasse a norma di legge, si precisa che le attività che l'Assessorato competente ha messo in essere sono principalmente le seguenti:

- "Progetto sperimentale sulla gestione degli Istituti Faunistici";
- "Progetto finalizzato alla gestione venatoria del cinghiale";
- Aggiornamento della "Carta delle Vocazioni Faunistiche";
- Realizzazione del "Piano Regionale Faunistico Venatorio";
- Gestione dei "Centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà";
- Finanziamento alle province per le attività di competenza;

La maggior parte dei fondi introitati è comunque destinata al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

5) La provincia di Sassari, a partire dal 2004, ha attivato con l'Ente Foreste un programma di ripopolamento di Pernice sarda nel territorio di sua competenza.

Dalle note inviate dalla provincia di Sassari per conoscenza si evince che le modalità programmatiche non risultano aderenti alle disposizioni vigenti in materia.

Si allega il prospetto riepilogativo delle fonti normative che disciplinano la materia.

Cordiali saluti.



**L'ASSESSORE**

*On. Dott. Giorgio Oppi*

OG/ps



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

FONTI NORMATIVE di RIFERIMENTO	
Legge n. 157 dell'11.02.1992	
Articolo 10 (Piani faunistico-venatori) n. 8	<i>omissis</i> 8. I piani faunistico-venatori ... comprendono: <i>omissis</i> c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; <i>omissis</i>
Articolo 17 (Allevamenti)	1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. <i>omissis</i> 4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13. <i>omissis</i>
L.R. N. 23 del 29.07.1998	
Art. 12 (Compiti delle Province)	<i>omissis</i> 3. Le Province, in particolare, provvedono: <i>omissis</i> b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i <b>piani di immissione</b> ; <i>omissis</i> g) <b>formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche</b> ; <i>omissis</i>
Art. 13 (Comitati provinciali faunistici)	<i>omissis</i> c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche; <i>omissis</i>
Art. 29 (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica)	1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico - regionale. 2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento. 3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

<p><b>Art. 29 (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica)</b></p>	<p>5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.</p> <p>6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.</p> <p><b>7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.</b></p> <p>8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'articolo 39 della presente legge.</p>
<p><b>Art. 30 (Allevamenti)</b></p>	<p>1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.</p> <p><i>omissis</i></p>
<p>Direttiva Regionale Delibera G.R. n.21/60 del 16.07.2003 Decreto A.D.A. n. 26/V del 27.08.2003</p>	<p>Direttiva regionale sulle zone di allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento (ai sensi dell'art. 96, comma 3, L.R. 23/98)</p>
<p>Direttiva Regionale Delibera G.R. n.21/61 del 16.07.2003 Decreto A.D.A. n. 27/V del 27.08.2003</p>	<p>Direttiva regionale sulla "Gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura delle zone di ripopolamento e di cattura. Procedure per le attività di immissione e di cattura della fauna selvatica".</p>